

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2284-A

**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE E TESORO)**

(RELATORE VICENTINI)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 31 ottobre 1951 (Stampato n. 1798)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(TOGNI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 3 novembre 1951*

**Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I. R. I.-SIDER  
garantite dallo Stato**

***Presentata alla Presidenza il 20 febbraio 1952***

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Non riteniamo di doverci soffermare sul programma siderurgico della Finsider, che è prevalentemente un programma di rimodernamento degli impianti con l'obiettivo fondamentale di conseguire bassi costi di produzione e il loro livellamento ai costi del mercato europeo. Esso è ormai noto per i provvedimenti di volta in volta sottoposti all'esame del

Parlamento e rappresenta un importante complesso organico di opere già in fase di avanzata realizzazione, la cui ultimazione non può certo essere differita. Il programma in parola venne impostato nel 1948: le previsioni allora formulate si sono tutte avverate con notevole anticipazione. Il Piano Schuman è un'ulteriore ragione per accelerare gli adempimenti residui.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — Occorre pertanto provvedere agli adeguati mezzi finanziari per far fronte a tale programma. Al riguardo va ricordato che 18 miliardi circa vennero assegnati al Gruppo Finsider mediante mutui in dollari sugli aiuti E. R. P. Con la legge 28 luglio 1950, n. 722, venne posta a disposizione — per il primo anno — la somma di lire 12.880 milioni mediante prelievo dal Fondo-lire. Si riteneva che ulteriori assegnazioni dovessero essere fatte sul Fondo predetto per il secondo e terzo anno E. R. P., ma esaurite per altri scopi le relative disponibilità, opportunamente il Governo propose il necessario reperimento di fondi mediante emissione di obbligazioni denominate I. R. I.-S. I. D. E. R., fino all'importo complessivo di 23 miliardi, da destinare particolarmente alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure. Dette obbligazioni saranno

garantite dallo Stato, emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento e rimborsate per sorteggio alla pari in vent'anni.

3. — Com'è noto, lo Stato non ha partecipazione diretta nel capitale sociale della Finsider. Per contro l'Istituto per la ricostruzione industriale ha una partecipazione del 78,5 per cento di azioni, ossia di 22.618.968 azioni, sulle complessive 28.800.000 pari al lire 11.309.484.000 di capitale nominale, sul capitale sociale di lire 14.400.000.000.

Le previsioni aggiornate sul nuovo stabilimento di Cornigliano rafforzano il favorevole giudizio a suo tempo espresso su questo nuovo impianto.

4. — L'importanza del Gruppo Finsider nel quadro della produzione nazionale è rilevabile dai dati appresso trascritti, comparati con quelli degli esercizi precedenti al 1951.

Ghisa (tonnellate)

	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951
Finsider . . . . .	5.742	13.473	82.787	151.665	216.672	275.812	575.496
Nazionale . . . . .	61.938	176.694	318.005	449.364	392.843	503.768	951.888
Percentuale Finsider .	9,3	7,6	26,-	33,7	55,2	54,7	60,5

Acciaio (tonnellate)

	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951
Finsider . . . . .	142.926	450.446	697.384	918.206	833.415	935.068	1.273.608
Nazionale . . . . .	394.756	1.153.293	1.691.453	2.125.147	2.055.499	2.362.430	3.046.193
Percentuale Finsider .	36,2	39,1	41,2	43,2	40,5	39,6	41,8

5. — Sono manifeste le finalità economiche e sociali dell'intervento produttivo stabilito col disegno di legge in esame. La Commissione

finanze e tesoro, nel dichiararsi ad esso favorevole, invita la Camera ad approvarlo.

VICENTINI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## ART. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.) è autorizzato ad emettere, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, una o più serie di obbligazioni denominate « I. R. I.-SIDER » fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verrà destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.

## ART. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate — per sorteggio — alla pari in venti anni.

## ART. 3.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente articolo 1 sarà approvato dal Ministro del tesoro — sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un delegato del Ministero per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*